



**Comune di Bagnacavallo**  
(Provincia di Ravenna)

**Segreteria Generale**

Fascicolo n. 2023 / 5.1 / 5

**DETERMINAZIONE**  
**N. 110 DEL 13/03/2026**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE E RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAVENNA – SEZIONE PENALE – DEL 23/01/2025 NEL PROCEDIMENTO R.G.N.R. 6527/2019 – R.G.G.I.P. 10060/2021 (C.D. “PROCESSO RADICI”) – IMPEGNO DI SPESA – CIG BA9EFF8DFB**

**Il Responsabile dell'Area Servizi Generali**

Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. limitatamente alle parti ancora vigenti;

Visti i seguenti atti:

atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008, stipulato con Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie I;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 16/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 16/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 16/12/2025 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/ 2028 (art.169 D.Lgs. n. 267/2000)";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 18/02/2025 ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato Attività Organizzazione (PIAO) 2025/2027” e ss.mm.ii.;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 29/05/2025 di approvazione del Rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2024;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 06/03/2026 ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato Attività Organizzazione (PIAO) 2026/2028” e ss.mm.ii.;

- la determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1681 del 18/12/2025 “Conferimento incarichi di elevata qualificazione relativi alle strutture referenti al settore Ragioneria dell'Unione dei comuni della bassa Romagna a decorrere dal 01/01/2026 al 31/12/2026” con la quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione alla Dott.ssa Ilaria Pondi all'interno del Settore Ragioneria dei Comuni di Bagnacavallo e Massa Lombarda e Assicurazioni;

- il Decreto del Sindaco n. 8 del 24/6/2024 con il quale è stato conferito al Dott. Paolo Cantagalli l'incarico di Responsabile dell'Area Servizi Generali;

Visto il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023 entrato in vigore il 01/07/2023;

Considerato:

Premesso che

- il Comune di Bagnacavallo si è costituito parte civile nel procedimento penale R.G.N.R. 6527/2019 – R.G.G.I.P. 10060/2021 (c.d. “Processo Radici”), promosso dalla Direzione Distrettuale Antimafia e celebrato avanti al Tribunale di Ravenna;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 17/10/2023 è stata autorizzata la costituzione di parte civile;
- con determinazione n. 313/2023 è stato conferito incarico all'Avv. Giuseppe Rizzo per la rappresentanza e difesa dell'Ente;
- con sentenza del 23 gennaio 2025 il Tribunale di Ravenna – Sezione Penale – ha riconosciuto il danno subito dal Comune di Bagnacavallo, disponendo il rinvio al giudice civile per la quantificazione definitiva e riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva;
- nel mese di gennaio 2026 sono stati notificati atti di appello avverso la suddetta sentenza, con impugnazione proposta da tre imputati avverso la condanna al risarcimento in favore del Comune;

Considerato che

- è necessario costituirsi nel giudizio di appello al fine di tutelare le ragioni dell'Ente e sostenere la conferma delle statuizioni risarcitorie riconosciute in primo grado;
- ricorre l'ipotesi di consequenzialità e complementarità dell'incarico rispetto a quello già conferito per il primo grado di giudizio;
- l'Avv. Giuseppe Rizzo ha già approfonditamente seguito la fase dibattimentale e conosce integralmente il fascicolo processuale;
- la necessità di procedere alla costituzione e resistenza nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna – Sezione Penale – del 23/01/2025 nel procedimento R.G.N.R. 6527/2019 – R.G.G.I.P. 10060/2021 (c.d. “Processo Radici”), al fine di tutelare le ragioni creditorie del Comune di Bagnacavallo derivanti dalla condanna al risarcimento dei danni già riconosciuta in primo

grado e dalla provvisoria immediatamente esecutiva disposta in favore dell'Ente, nonché di sostenere la conferma integrale delle statuizioni civili impugnate dagli appellanti;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 24/02/2026 è stata stimata una spesa complessiva presunta pari ad € 5.200,00, comprensiva di compenso professionale, spese generali, C.P.A. ed I.V.A., determinata in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i.; con la medesima deliberazione è stato altresì assunto un impegno di spesa non esecutivo di pari importo (**prenotazione n. 6204/2026**) ed è stato autorizzato il Responsabile dell'Area Servizi Generali a conferire l'incarico legale per la costituzione e resistenza nel giudizio di appello relativo alla controversia indicata in oggetto, per le motivazioni indicate nella stessa delibera che qui si intendono integralmente richiamate;
- che, su richiesta dell'Amministrazione, l'Avvocato Giuseppe Rizzo in data 24/02 aveva inviato la propria proposta economica, acquisita agli atti, quantificando il compenso richiesto per l'attività giudiziale per un importo di € 5.172,58 (spese generali, Cassa Avvocati inclusi);

Ritenuto pertanto

- di affidare l'incarico legale per la costituzione e resistenza nel giudizio di appello all'Avv. Giuseppe Rizzo, per un importo complessivo di € 5.172,58;
- di rendere esecutiva la prenotazione nr. 6204/2026 per euro 5.172,58 sul Bilancio 2026–2028, annualità 2026, cap. 01021.03.1090031635

Dato atto che:

- l'Ente non ha in dotazione organica legali di ruolo a cui affidare incarichi;
- vi è la necessità di salvaguardare efficacemente gli interessi pubblici sottesi alla presente controversia;
- l'Ente non è dotato di un elenco di avvocati;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

**Richiamata** la delibera della giunta comunale n. 86 del 2/7/2024, con la quale sono state definite le linee guida per l'affidamento degli incarichi legali;

**Richiamati:**

- il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023 entrato in vigore il 01/07/2023;
- l'art. 56 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 36/2023 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della L. 31/1982 e ss.mm.ii in procedimenti giudiziari e la consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- l'art.13 comma 5 dello stesso D.Lgs. 36/2023 prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto

l'affidamento di lavori, servizi e forniture, esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli art. 1, 2, 3 del medesimo Decreto;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 che prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

#### **Accertato che:**

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate dalla giunta con la delibera sopra richiamata prevedono, all'art. 2 comma 2, che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico avvenga mediante affidamento diretto :

*a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;*

*b) nei casi di consequenzialità tra incarichi (nei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento che siano stati positivamente conclusi;*

*c) nel caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità della questione trattata o del thema decidendum, tali da giustificare l'affidamento diretto a professionista individuato dotato di comprovate e documentate competenze specialistiche in merito;*

*d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarità del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sent. CGUE 6 giugno 2019 – causa C-264/18).*

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C- 264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e "dalla libera scelta del difensore";- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale (criterio interpretativo fatto proprio anche dalla Corte dei conti – sezione Lazio, nella sentenza n. 509/2021);

- ricorre l'ipotesi di consequenzialità e complementarità dell'incarico rispetto a quello già conferito per il primo grado di giudizio;

- l'Avv. Giuseppe Rizzo ha già seguito integralmente la fase dibattimentale e possiede piena conoscenza degli atti e delle risultanze processuali

Ritenuto pertanto di affidare all'Avvocato Giuseppe Rizzo l'incarico per la tutela legale dell'ente, nei termini sopra indicati, in relazione al curriculum dello stesso, che accerta la corrispondenza delle

competenze possedute con le competenze richieste nel caso specifico;

**Dato atto inoltre** che il presente affidamento, configurandosi quale incarico di servizi legali di cui all'art. 56 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 36/2023 non è assoggettato al tetto di spesa complessivo per gli incarichi di studio, ricerca, consulenza, ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001, per cui il presente provvedimento non rientra tra gli atti soggetti a controllo della Sez. Reg. della Corte dei Conti ex comma 173 art. 1 della Legge n. 26/2005 (Legge Finanziaria 2006);

**Valutata** la congruità del preventivo mediante verifica tramite servizi on line disponibili sulla rete e accertato che il preventivo è risultato congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014, e in base alla complessità della prestazione richiesta, così articolato secondo i parametri forensi vigenti :

<b>Fase</b>	<b>Importo (€)</b>
Studio della controversia	473,00
Fase introduttiva del giudizio	945,00
Fase istruttoria	709,00
Fase decisionale	1.418,00
	3.545,00 Oltre spese generali (15%), I.V.A. E C.P.A. come per legge
<b>Compenso tabellare totale</b>	
<b>TOTALE al lordo di ritenute</b>	<b>€ 5.172,58</b>

**Dato atto** inoltre che il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti;

**Atteso che:**

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

- è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di DURC;

**Precisato che:**

- è stato acquisito il CIG BA9EFF8DFB nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

Accertato che nel Bilancio 2026-2028 – Annualità 2026 è stato istituito apposito stanziamento per la

prestazione in oggetto;

In riferimento alla prenotazione nr 6204/2026 € 5.200,00 preso con delibera nr 24/2024, si rende necessario effettuare un'economia sulla prenotazione per € 27,42 data la minor spesa (rif. Preventivo prot. n. 2527/2026);

Accertato inoltre che:

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2026 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;
- lo Statuto dell'Ente
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune
- il vigente regolamento dei contratti;
- gli artt. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;
- il decreto del Sindaco n. 8 del 24/06/ 2024 di nomina dei responsabili delle strutture dell'Ente e dei relativi sostituti;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con esclusivo riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

SOTTOLINEATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del

Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

## **DETERMINA**

- l'affidamento dell'incarico legale per la costituzione e resistenza nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna – Sezione Penale – del 23/01/2025, all'Avv. Giuseppe Rizzo ([OMISSIS...] [OMISSIS...] – P.IVA 03766211209), con studio legale in Modena, Via G. Falloppia n.53 per un totale di € 5.172,58 (n. prenotazione 2026/ 6204 Cap: 01021.03.1090031635 PRESO CON DELIBERA NR 24/2026);

- di dare mandato al legale incaricato di tutelare gli interessi dell'Amministrazione con tutte le azioni e modalità previste dall'ordinamento;

- di rendere esecutiva la prenotazione nr. 6204/2026 presa con delibera n. 24/02/2026 nel Bilancio 2026/2028- Annualità 2026 la spesa complessiva di € 5.172,58 (iva, CPA compresi) come dettagliato nella nella tabella riportata in calce al presente atto ;

- di effettuare un economia sulla prenotazione nr. 6204 del 24/02/2026 di € **27,42** per spesa inferiore da sostenere;

-di demandare al responsabile dell'Area Servizi Generali Dott. Paolo Cantagalli tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolare modo l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;

-di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

*“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”;*

- di attestare che:

- a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento

degli Enti Locali) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2024 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;

- a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto non è per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. L'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti: a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione; b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina; c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore) d) Il codice identificativo di gara (CIG BA9EFF8DFB), nel campo ad esso dedicato e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis 179 e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "INCARICHI" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati

- soggetto incaricato: Avv. Giuseppe Rizzo

- codice fiscale/P.IVA: [OMISSIS...] / 03766211209

- oggetto incarico: incarico legale

- tipo di incarico: ai sensi dell'art. 56 comma 1 Lettera h) del D.Lgs. 36/2023

- tipo di rapporto: contratto d'opera intellettuale- importo compenso: € 5.172,58

- data inizio incarico: data della presente determina

- data fine incarico: chiusura della vertenza

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

-di informare l'avvocato incaricato:

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, i servizi/acquisti in oggetto *non sono* per l'Ente relativi ad un servizio commerciale;
- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: **Codice Univoco EFB8OA** (corrispondente all' Area Servizi Generali del Comune di Bagnacavallo);

-di dare atto che il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio mediante la trasmissione della determinazione di incarico e sottoscrizione della stessa dal professionista incaricato ai fini della sua accettazione tramite posta elettronica certificata in conformità all'art. 73, comma 2, lettera c) del Regolamento dei contratti;

-di precisa che l'affidamento è soggetto ad apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.P.R. 62/2013 nonchè apposito articolo in tema di Sicurezza e riservatezza in applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 (di seguito anche GDPR);

-di liquidare la somma suddetta dietro presentazione di regolare fattura e delle comunicazioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, una volta verificata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite nel preventivo di spesa e nei limiti dell'impegno di spesa assunto;

Il Responsabile dell' Area Servizi Generali

Dott. Paolo Cantagalli

Tipo	Bilancio	Descrizione	Soggetto	Anno/ Numero	Anno Comp	Importo	CIG / CUP	Cod. Lavoro	Finanziamento
U	01021.03. 10900316 35	AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZION E E RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO	RIZZO GIUSEPPE	2026 / 6262	2026	5.172,58	BA9EFF8DFB /		

		AVVERSO LA S							
U	01021.03. 10900316 35	AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZION E E RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA S		2026 / 6204	2026	-27,42	/		

Il Responsabile  
PAOLO CANTAGALLI